



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 10/10/2024, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 15553/2021 R.G. promossa da:

NUNZIO BARONE, [REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Piedigrotta n. 30 presso lo studio degli avv.ti Giuliana Quattromini, [REDACTED] e Fabio Valerio Coppola, [REDACTED] che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso,

RICORRENTE

contro:

[REDACTED] nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in Napoli [REDACTED]

[REDACTED] il quale dichiara di voler ricevere ogni notifica e comunicazione relativa al presente giudizio presso la pec [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e spettanze retributive

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 6.10.21 **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/11/2024**

quale titolare dell'omonima ditta di assistenza pneumatici, deducendo di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della stessa dall'01.01.2011 al 06.05.2021, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa non essendo valse a nulla le reiterate richieste di un regolare inquadramento.

In particolare, il ricorrente ha allegato che: dall'01.01.2011 al 31.05.2016 era stato inquadrato formalmente come coadiutore familiare, mentre dal 01.06.2016 al 06.05.2021 aveva svolto la propria attività lavorativa "in nero", senza ricevere inquadramento previdenziale ed assistenziale; dall'inizio del rapporto di lavoro era sempre stato il padre, Sig. [REDACTED] ad impartirgli le direttive di lavoro, a retribuirlo, a stabilire gli orari di lavoro, ad accordargli eventuali permessi e/o a giustificare eventuali assenze; era stato sempre addetto a mansioni di "gommista", ovvero di addetto al cambio gomme, all'assetto, alla convergenza e all'equilibratura; inoltre, aveva curato la parte amministrativa e la pagina *Facebook* dell'officina; per tutta la durata del rapporto di lavoro era stato addetto all'apertura dell'officina alle ore 08:20; in attesa dell'arrivo dei clienti si dedicava alla pulizia ed alla sistemazione dell'officina, se non vi aveva già provveduto la sera precedente; arrivato il cliente, esaminava la problematica sottopostagli; se si trattava della foratura di uno pneumatico, a seconda del tipo di danno, decideva in autonomia se procedere alla vulcanizzazione della gomma o, in caso di rottura, alla sua sostituzione previo smontaggio e montaggio; in tal caso concordava con il cliente il prezzo a seconda del modello di pneumatico da installare; vi erano poi clienti che periodicamente si recavano in officina per sottoporre le autovetture alla equilibratura e/o convergenza: anche in tal caso concordava il prezzo con il cliente e, quindi, passava ad effettuare le varie operazioni che andavano dal posizionamento dell'autovettura sul ponte con conseguente collegamento della strumentazione elettronica per le verifiche necessarie; al termine delle operazioni sopra descritte, compilava la ricevuta fiscale con indicazione del servizio reso e del prezzo, di cui incassava il contro-valore; nel corso degli anni, i clienti abituali dell'officina che si rivolgevano a lui, avendo instaurato con quest'ultimo un rapporto di fiducia, sono stati tanti; si era occupato anche del settore amministrativo dell'officina curando la tenuta del libro dei corrispettivi, su cui annotava gli incassi giornalieri seguendo la



numerazione progressiva delle sentenze a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/11/2024

documentazione fiscale veniva consegnato al commercialista della ditta, che poi provvedeva alla preparazione dei pagamenti secondo le scadenze fiscali); tale attività veniva svolta in una apposita postazione all'interno dell'officina dedicata all'attività amministrativa routinaria, dotata di una scrivania, di un telefono, di una scaffalatura per la conservazione dei documenti e del materiale di cancelleria; intratteneva altresì rapporti con i fornitori di pneumatici e di accessori per auto/moto, tra cui il [REDACTED] azienda che commercializza pneumatici su tutto il territorio nazionale; inviava gli ordini ai fornitori, provvedeva al controllo delle bolle di consegna della merce in arrivo ed al pagamento della relativa fattura; rispondeva altresì al telefono dell'officina, sia per avvisare i clienti quando le auto/moto erano pronte per la consegna sia per fissare appuntamenti per gli interventi richiesti; l'orario di lavoro era sempre andato dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:30 con un'ora di intervallo (dalle 13:00 alle 14:00) ed il sabato dalle 8:20 alle 15:00 senza pausa pranzo; tale orario gli era stato sempre unilateralmente fissato dal convenuto; non gli erano mai state rilasciate buste paga e aveva percepito la retribuzione indicata in ricorso che era sempre stata, per tutta la durata del rapporto, nettamente inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di categoria; più precisamente, dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al febbraio 2016 aveva percepito 1.000,00 euro mensili; dal marzo 2016 al settembre 2016, 1.200,00 euro mensili; dall'ottobre 2016 al febbraio 2017, 800,00 euro mensili; dal marzo 2017 sino alla cessazione del rapporto, 1.400,00 euro mensili; non aveva mai percepito né la 13ma mensilità né la 14ma mensilità; aveva lavorato per un totale di 56,5 ore settimanali a fronte delle 40 ore settimanali previste dal contratto collettivo, effettuando così un totale di 16,5 ore settimanali di lavoro straordinario (56,5 - 40) equivalenti a 71,5 ore di straordinario mensile (16,5 x 4,333); per tali ore non aveva ricevuto la relativa maggiorazione contrattualmente prevista nella misura del 25%; aveva goduto di ferie nella misura di quindici giorni nel mese di agosto (coincidenti con il periodo centrale del mese, in cui l'officina restava chiusa) e non aveva ricevuto la relativa indennità sostitutiva per i residui giorni spettanti e non fruiti; alla cessazione del rapporto, avvenuta con le dimissioni per giusta causa, non aveva percepito alcunché a titolo di TFR ed



indennità di fine rapporto, non essendo mai versata (art. 127 ter CPC) del 05/11/2024
intraprendere il presente giudizio.

Tanto premesso, in questa sede, ha chiesto: “a) *previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo fra le odierne parti e delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell’inquadramento ricevuto e, comunque, per i titoli e per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti e dai documenti allegati, condannare la società convenuta a pagare in favore del ricorrente medesimo la complessiva somma di € 161.637,37 oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429 c.p.c.;*

b) con vittoria di spese e compensi professionali e loro attribuzione ai sottoscritti difensori, che ne hanno fatto anticipo.”.

Si è costituito il convenuto  instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In particolare, il convenuto ha dedotto: di aver inserito il figlio  nella propria attività artigianale per “insegnargli” un mestiere; che quindi, dal primo gennaio 2011, il ricorrente, allora diciannovenne, aveva iniziato a frequentare l’officina, venendo subito iscritto presso gli enti pubblici quale collaboratore di impresa familiare; che si trattava di un giovane totalmente inesperto che ha iniziato a seguire l’attività del proprio genitore, collaborando alla medesima, e gradatamente apprendendo il “mestiere”, occupandosi all’inizio di elementari attività fino poi, a completamento della propria formazione, a svolgere l’attività artigiana al pari del proprio genitore; che nel 2016, avendo acquisito sufficienti capacità lavorative, il ricorrente era divenuto un vero e proprio contitolare dell’attività, al pari del genitore; ha spiegato, infine, domanda riconvenzionale subordinata all’accoglimento del ricorso, avente ad oggetto l’indennità sostitutiva del preavviso.

Fallito il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, previa rielaborazione dei conteggi a cura di parte ricorrente su istanza del giudice, la causa è decisa, all’esito della scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta, con la presente sentenza di cui viene data comunicazione alle parti.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/11/2024

Ai fini della decisione, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui la parte ricorrente fonda le proprie richieste sono: l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'01.01.2011 al 06.05.2021 alle dipendenze del convenuto, con mansioni di addetto al cambio gomme, all'assetto, alla convergenza e all'equilibratura nonché alla cura del settore amministrativo dell'officina, inquadrabili nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici Artigianato.

La parte convenuta ha dedotto che, nel periodo dal 2011 al 2016, il ricorrente, privo di ogni esperienza lavorativa, era stato iscritto dal padre quale collaboratore familiare nell'impresa familiare gestita dallo stesso, avente ad oggetto attività di sostituzione/riparazione gomme, ricevendo un compenso variabile in ragione delle entrate dell'officina; per il periodo successivo, dal 2016 alla cessazione del rapporto, non ha contestato l'attività lavorativa espletata dal ricorrente, come dedotta in ricorso, ma ha rilevato che la stessa veniva svolta in qualità di contitolare dell'impresa, al pari del genitore, con il quale divideva l'incasso settimanale.

E' necessario, dunque, esaminare le risultanze dell'istruttoria espletata.

Il testimone di parte ricorrente [REDACTED] ha dichiarato: *"Sono stata la compagna del sig. [REDACTED] dal 2014 al 2021 e dal 2015 circa siamo andati a convivere; per questo ho conosciuto anche il figlio [REDACTED] il convenuto è gommista e ha un officina; credo ce l'abbia da più di trent'anni; quando ho conosciuto il convenuto nell'officina lavoravano oltre a lui anche il fratello [REDACTED] e il figlio [REDACTED]. [REDACTED] montava e smontava le gomme mentre [REDACTED] oltre a questo si occupava anche della parte amministrativa cioè di mandare i documenti, tipo fatture, al ragioniere; [REDACTED] lavorava dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19,30/20 dal lunedì al venerdì mentre il sabato dalle 8 alle 14; mi capitava di andare in officina più volte in una settimana; l'officina distava poco dalla casa dove abitavamo io e [REDACTED]; [REDACTED] non viveva con noi ma con la compagna; prima che io andassi a convivere con il padre lui ha vissuto insieme al padre nella casa paterna; poi quando abbiamo deciso di andare a convivere siamo andati in un'altra casa e [REDACTED] è rimasto per un po' da solo in quella casa e poi è andato in un'altra casa a convivere con la fidanzata; [REDACTED] ha lavorato fino ad aprile 2021; so che aveva iniziato da piccolo mi pare nel 2011; era il [REDACTED] che dava le direttive a [REDACTED] e lo trattava come un operaio e non come un figlio; [REDACTED]"*



percepiva uno stipendio mensile che non mi viene pagato da circa 10 anni e il padre

settimanalmente, ogni sabato; dal 2011 al 2016 [redacted] era inquadrato ma poi dal 2016 al 2021 ha lavorato senza inquadramento e parecchie volte ho visto [redacted] che chiedeva al padre di inquadralo perchè voleva sistemarsi e sposarsi con la compagna; il padre gli diceva sempre di dargli tempo e che poi avrebbe sistemato; ma alla fine visto che il padre non manteneva le promesse, [redacted] è andato via; anche il fratello [redacted] ha lavorato per vent'anni senza essere inquadrato e quindi alla fine anche lui è andato via nel 2018; l'officina era di proprietà di [redacted] così come tutte le attrezzature; [redacted] per assentarsi doveva chiedere il permesso al padre il giorno prima; spesso capitava che gli dava il permesso di assentarsi ma poi lo chiamava e gli diceva di andare a lavoro; non è mai capitato che [redacted] lasciasse l'officina durante l'orario di lavoro che ho detto; [redacted] e il padre andavano in ferie ad agosto per due settimane in cui l'officina chiudeva; era [redacted] che stabiliva tutti i prezzi da fare ai clienti; [redacted] non aveva nessuna autonomia; tutte le cose che ho detto le so in quanto convivevo con il sig. [redacted] e ne parlavamo."

Il testimone di parte resistente [redacted] ha riferito: "conosco le parti in causa in quanto abito di fronte all'officina di [redacted]; l'officina è lì da circa 35/37 anni; conosco anche il figlio [redacted] perchè l'ho visto crescere; nell'officina lavorava il sig. [redacted] e quando si è diplomato [redacted] ha cominciato ad andare anche lui in officina; l'officina l'apriva [redacted] alle 8 e chiudeva alle 13 e poi riapriva verso le 15 fino alle 18/18,30 e [redacted] arrivava verso le 9/9,30 e rimaneva fino alla chiusura; durante la pausa a volte rimanevano entrambi nell'officina e altre volte no; prima che venisse a lavorare [redacted], lavorava da solo [redacted] nell'officina; di solito [redacted] era presente in officina, solo qualche volta non c'era; all'inizio [redacted] faceva solo il gommista ma in seguito mi è capitato di vederlo anche che faceva dei preventivi ai clienti; ho visto [redacted] che aveva dei soldi in mano ma non so a che titolo e non so se il padre lo pagasse settimanalmente; ad agosto per tre settimane l'officina chiudeva; a volte mi capitava di vedere in officina solo [redacted] e a volte solo il padre; non mi è capitato di vederli litigare o discutere; non so perché [redacted] sia andato via; lavoro all'[redacted] come facchino per 5 giorni a settimana su turni o dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23; vedo l'officina tutti i giorni perché è sotto casa mia inoltre era ed è un punto di ritrovo per me e gli amici che ci diamo appuntamento fuori l'officina e ci facciamo una chiacchierata tutti i giorni quando siamo liberi dal lavoro sia di mattina che di pomeriggio; sia [redacted] che il padre erano esperti e facevano le stesse cose; non ho mai visto il padre che diceva al figlio cosa fare; mi risulta che [redacted] durante l'anno facesse



anche un viaggio, so che si organizzava per il fratello (il tempo) e ripartiva da
lavorato in officina con [redacted] ma è andato via nel 2000.”

Il testimone di parte resistente [redacted] ha dichiarato: “Conosco sia [redacted] che [redacted] in quanto abito di fronte all’officina da 24 anni; [redacted] ha sempre lavorato lì e il figlio ha cominciato nel 2011 circa quando ha finito gli studi; prima lavorava con [redacted] il fratello [redacted]; se non ricordo male [redacted] ha lavorato con [redacted] per un breve periodo poi è andato via; l’officina apre verso le 8 poi chiude verso 13,30 ma [redacted] rimane dentro per il pranzo, poi riapre alle 15,30 fino alle 18,30/19; l’officina è aperta dal lunedì al sabato, il sabato fino alle 13,30; io lavoro al porto di Napoli su turni settimanali 18-24, 24-6., 6-12, 12-18; in base ai miei turni, quindi mi capitava e tuttora mi capita di frequentare più volte nella settimana l’officina, essendo amico di [redacted] per esempio quando ho il turno 18/24; [redacted] ha lavorato dal 2011 al 2016 come apprendistato poi dopo ha lavorato fino al 2021; nel primo periodo [redacted] non sempre veniva puntuale a lavorare; dopo il primo periodo di apprendistato, [redacted] si occupava di tutto al pari del padre; faceva i preventivi, cambiava le gomme e faceva tutto quello che c’era da fare, [redacted] arrivava verso le 9,30/10 e non rimaneva nella pausa pranzo, poi tornava e di solito rimaneva fino alla chiusura dell’officina a meno che non dovesse fare qualche servizio; solo nel periodo iniziale il padre dava istruzioni e direttive al figlio, in seguito lui ha imparato il mestiere ed entrambi si occupavano delle stesse cose; l’officina chiudeva 3 settimane nel mese di agosto in cui entrambi stavano in ferie; poi [redacted] si assentava anche durante l’anno per esempio nelle vacanze di Natale; sia [redacted] che il padre incassavano dai clienti anzi lo faceva più [redacted] mi è capitato di vedere il sabato che si spartivano i soldi in cassa; non mi è capitato di assistere a molte discussioni tra il padre e il figlio ma spesso [redacted] si lamentava del fatto che il figlio non era contento nonostante lui gli avesse dato una casa e un deposito; in particolare un giovedì nel maggio 2021 ho visto il figlio che diceva al padre di svuotare il deposito per il lunedì successivo e di fargli trovare le chiavi e il deposito vuoto; da allora non è più venuto a lavorare.”

Il testimone di parte ricorrente [redacted] ha riferito: “ho conosciuto [redacted] nel 2014 ad un evento di moto e da allora sono diventato cliente dell’officina e quindi ho conosciuto anche il sig. [redacted] lavorava nell’officina; io andavo in officina per sostituzione e manutenzione circa tre volte all’anno ma mi capitava di passare per l’officina in quanto all’epoca lavoravo a Qualiano come parrucchiere e nella zona dell’officina abitava il mio titolare di allora e mi capitava di passare a prenderlo in auto da Quarto a Pianura dove lui abitava, quindi passavano nella zona dell’officina; di mattina passavo verso le 8, 8.10 e vedevo già



in officina e la sera passavo per i servizi sulla mia auto o moto sono andato sia di mattina che pomeriggio; l'officina era aperta dal lunedì al sabato, il sabato era aperta per mezza giornata, se non ricordo male fino alle 15 circa in quanto una volta ho avuto bisogno di cambiare una gomma il sabato a quell'ora; e il padre erano entrambi presenti in officina e si occupavano delle stesse cose ma io mi rivolgevo sempre prima al padre in quanto era lui il titolare; si occupava delle riparazioni sia all'auto che alla moto; ho sempre pagato al padre; mi riferiva di percepire uno stipendio simile al mio di circa 800/1000 euro mensili; in un'unica occasione, nel sabato di cui ho detto, ho assistito al pagamento da parte del padre, ma non so se fosse pagato a mese o a settimana; sono stato cliente dell'officina fino a quando ci ha lavorato nel 2020/21; se non ricordo male andava in ferie nelle due settimane centrali di agosto; il preventivo per l'acquisto di gomme nuove lo chiedevo sempre al padre e se lo chiedevo a mi diceva che doveva chiedere al padre; anche gli appuntamenti li prendevo sempre con il padre di solito di persona quando passavo; li chiedevo anche a ma non li gestiva lui gli appuntamenti; si lamentava spesso con me di non essere inquadrato ed io avevo la stessa situazione.”.

Orbene, valutando i dati conoscitivi emersi dalle deposizioni riportate può dirsi provato che il ricorrente lavorava in maniera stabile e continuativa nell'officina di cui è titolare il padre e che era presente per tutto l'orario di apertura della stessa, pur con qualche discrepanza tra le deposizioni sull'orario iniziale e finale di lavoro; emerge, altresì, che il percepiva un compenso per la prestazione resa: tale circostanza è, per un verso, confermata dal teste , compagna del convenuto per un lungo periodo, in gran parte concidente con il rapporto di lavoro dedotto e, quindi, avente una conoscenza diretta dei fatti di causa (mi capitava di andare in officina più volte in una settimana; ... percepiva uno stipendio mensile che nel tempo è passato da 800 a 1400 euro e veniva pagato dal padre settimanalmente, ogni sabato;), nonché dal teste , che ha direttamente assistito al pagamento del compenso da parte del padre in favore del figlio, sia pure in una singola occasione (in un'unica occasione, nel sabato di cui ho detto, ho assistito al pagamento da parte del padre); per altro verso, la circostanza in parola non è smentita dai due testi di parte convenuta, non avendo il teste riferito alcunchè in relazione ai titoli e alle modalità di pagamento (ho visto che aveva dei soldi in mano ma non so a che titolo e non so se il padre lo pagasse settimanalmente;)



ed avendo il teste  dichiarato che **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpo) del 05/11/2024**

cassa, la qual cosa di per sé, però, non esclude che il ricorrente percepisse quella somma a titolo di compenso per la prestazione lavorativa resa, come espressamente confermato, si è detto, dai testi di parte ricorrente e come, del resto, è pacifico (avendolo dedotto lo stesso convenuto) per il primo periodo in cui il ricorrente era formalmente inquadrato come collaboratore di impresa familiare.

Né vale a sostenere la tesi di parte convenuta - secondo cui il ricorrente, dopo il primo periodo in cui aveva imparato il mestiere, era divenuto un contitolare dell'attività d'impresa - il fatto che entrambi, padre e figlio, svolgessero le medesime mansioni: tale dato, invero, appare neutro in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, non implicando affatto che il figlio fosse contitolare della gestione dell'attività imprenditoriale quanto piuttosto che ormai aveva acquisito esperienza nell'esecuzione dell'attività lavorativa, che era in grado di svolgere in autonomia senza dover più chiedere indicazioni al padre, come peraltro conferma lo stesso teste di parte convenuta  che ha dichiarato che *nel periodo iniziale il padre dava istruzioni e direttive al figlio, in seguito lui ha imparato il mestiere ed entrambi si occupavano delle stesse cose.*

Del resto, in tema di rapporto di lavoro nel contesto familiare, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico rapporto di contesto alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento del ricorrente nella organizzazione di lavoro del resistente, su cui, nel caso in esame, tutte le deposizioni convergono e l'assenza di autonomia gestionale, al pari desumibile, nella fattispecie in esame, dal complesso delle risultanze testimoniali, non rinvenendosi nelle deposizioni dei testi di parte convenuta elementi di segno contrario rispetto a quanto riferito dai testi di parte ricorrente, le cui dichiarazioni depongono manifestamente nel senso della qualificazione del rapporto come subordinato. (Cass. n. 9778/2024).



Nel caso concreto, quindi, il ~~la sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/11/2024~~ rapporto di lavoro, in relazione alle singole voci di seguito analizzate, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto.

In ordine al livello di inquadramento richiesto (il 4° del CCNL Metalmeccanici Artigianato), va, in primo luogo, evidenziato che non essendo emersa l'applicazione diretta del Ccnl di settore, lo stesso può applicarsi solo in via parametrica, al fine di garantire la retribuzione minima costituzionalmente garantita.

Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi; questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665)

In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.

Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231).

Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357).

Nel caso all'attenzione del giudicante, la prova in ordine all'applicazione diretta del CCNL richiamato non è stata fornita da parte istante.

Quanto alle mansioni dedotte in ricorso, le stesse sono rimaste comprovate dai testi escussi e dunque appare corretto l'inquadramento delle stesse, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.05.2016, nel 5° livello in cui sono inseriti *“i lavoratori che sulla base di precise indicazioni, eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti; riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità”* e, per il periodo successivo fino alla cessazione del



rapporto, in ragione dell'acquisito **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/11/2024**

a cui appartengono *“i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con l'ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali”*.

In merito, poi, all'orario di lavoro, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali esaminate, può ritenersi provato l'orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13,30 il sabato.

Spetta, quindi, al ricorrente in relazione alle ore eccedenti l'orario contrattuale settimanale, la somma di seguito indicata a titolo di lavoro straordinario da calcolarsi applicando la percentuale di legge e non quella prevista dal CCNL, per quanto appena detto sulla mancata prova dell'applicabilità diretta dello stesso.

Risulta altresì provato che il ricorrente ha goduto di tre settimane di ferie all'anno.

Pertanto, vanno ricalcolati i diversi importi richiesti in ricorso, in particolare:

Differenze retributive (tenuto conto di due ore di lavoro straordinario da calcolarsi con la percentuale di legge);

Tredicesima mensilità;

Indennità sostitutiva di ferie non godute (tenendo conto che il ricorrente ha goduto di 3 settimane di ferie all'anno);

TFR.

Per la quantificazione, appaiono condivisibili le risultanze di cui ai conteggi elaborati dalla parte convenuta e depositati in data 27.9.2024 in replica a quelli elaborati da parte ricorrente su istanza del giudice, in quanto redatti in modo corretto sulla scorta delle tabelle retributive applicabili *ratione temporis* e conformi ai quesiti formulati dal giudice nell'ordinanza del 6.6.2024, con l'ulteriore precisazione, però, che il lavoro eccedente quello ordinario va calcolato con la maggiorazione secondo la percentuale di legge, stante l'inapplicabilità diretta del CCNL. Agli stessi si rinvia anche per la analitica individuazione



dei singoli importi corrispondenti alle singole voci retributive riconosciute, con
suddetta precisazione in relazione alla somma dovuta per il lavoro straordinario.
RG n. 15553/2021
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/11/2024

Il convenuto risulta dunque debitore del pagamento della complessiva somma di € 58.650,46 (di cui € 19.850,92 per differenze retributive, € 13.727,92 per 13ma mensilità, € 8.467,82 per differenze su lavoro straordinario, € 2.783,84 per differenze ferie, € 13.819,96 per TFR), già detratte le somme percepite dal ricorrente. Lo stesso deve dunque essere condannato al pagamento della somma indicata.

Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, come noto la Corte Costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole « e privati»; la norma in questione prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

Pertanto, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati, in seguito alla pronuncia del giudice delle leggi, opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria rispetto al quale però vanno chiariti i criteri di calcolo.

Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001, Pres. Vela, Rel. Roselli) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cpc.

Le S. U. hanno aderito all'orientamento (risultante dalle sentenze della Sezione Lavoro 16.7.1998 n. 6993, 17.3.1999 n. 2434 ed altre) secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore; la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella



Sentenza n. 7319/2024 pubbl. il 05/11/2024

gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione. La Corte ha rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.

Per esigenze di completezza, è utile peraltro precisare che la presente pronuncia giudiziale, relativa a crediti di lavoro, ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.

Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire; per le seconde, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).

La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav. n. 5363 del 10.4.2001; in argomento v. anche Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass., 24.8.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226).

E' d'uopo, comunque puntualizzare che, ove il datore non dia spontanea esecuzione al titolo di condanna ed il lavoratore agisca *in executivis* per il mancato spontaneo adempimento di controparte, a quest'ultimo competerà la disponibilità dell'intero credito di lavoro, fatta salva la sua obbligazione verso il fisco (Cass., 21.6.86, n. 4129; Cass. ss.uu., 6.2.84, n. 875; Cass., 29.6.82, n. 3912).



Per l'accoglimento parziale della ~~Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/11/2024~~ domanda di compensazione della metà, con condanna della parte resistente al pagamento del residuo liquidato come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte del convenuto, della somma pari ad € 58.650,46, di cui € 13.819,96 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme e degli accessori indicati nel capo precedente;
- compensa le spese di lite, nella misura di 1/2 con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo, pari ad € 6.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione.

Si comunichi

Napoli, così deciso in data 05/11/2024.

Il Giudice

dott.ssa Marisa Barbato

